

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 318/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 318/02	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative	2
2001/C 318/03	Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro	3
2001/C 318/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (1)	5
2001/C 318/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2547 — Bayer/Aventis Crop Science) (1)	9
2001/C 318/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2524 — Hydro/SQM/Rotem/JV) (1)	10

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Parlamento europeo

2001/C 318/07	Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 318 E	11
---------------	---	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 novembre 2001

(2001/C 318/01)

1 euro	=	7,4525	corone danesi
=	9,4107	corone svedesi	
=	0,61355	sterline inglesi	
=	0,8919	dollari USA	
=	1,429	dollari canadesi	
=	107,66	yen giapponesi	
=	1,4634	franchi svizzeri	
=	7,897	corone norvegesi	
=	93,73	corone islandesi ⁽²⁾	
=	1,7166	dollari australiani	
=	2,1118	dollari neozelandesi	
=	8,6202	rand sudafricani ⁽²⁾	

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(²) Fonte: Commissione.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative

(2001/C 318/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping e compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ e a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping/le sovvenzioni o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (divisione B-1), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Salmoni di allevamento dell'Atlantico	Norvegia	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1890/97 (GU L 267 del 30.9.1997), revocato e sostituito dal regolamento (CE) n. 772/99 (GU L 101 del 16.4.1999), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 (GU L 227 del 23.8.2001)	1.10.2002
Salmoni di allevamento dell'Atlantico		Dazio compensativo	Regolamento (CE) n. 1891/97 (GU L 267 del 30.9.1997), revocato e sostituito dal regolamento (CE) n. 772/99 (GU L 101 del 16.4.1999), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 (GU L 227 del 23.8.2001)	30.9.2002
Salmoni di allevamento dell'Atlantico		Impegno	Decisione 97/634/CE (GU L 267 del 30.9.1997), modificata da ultimo dalla decisione n. 2001/644/CE (GU L 227 del 23.8.2001)	1.10.2002

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro

(2001/C 318/03)

COM(2001) 600 *def.*

Introduzione

Secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾, le monete denominate in euro saranno introdotte a partire dal 1º gennaio 2002.

Le denominazioni e le specificazioni tecniche delle prime serie di monete metalliche in euro sono stabilite da un regolamento del Consiglio, approvato il 3 maggio 1998 [regolamento (CE) n. 975/98⁽²⁾]. Il 29 luglio 1998, la Commissione ha successivamente adottato una proposta recante una lieve modifica a tale regolamento a causa di nuovi sviluppi. Le prime serie di monete in euro comprenderanno 8 denominazioni: 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent ed 1 e 2 euro.

Nella primavera del 1996, gli Stati membri hanno deciso che le monete in euro avrebbero avuto una faccia comune ed una faccia nazionale, ed hanno incaricato la Commissione di bandire un concorso a livello europeo per l'ideazione della faccia comune delle monete in euro. I disegni che hanno vinto il concorso per l'ideazione della faccia comune delle monete sono stati scelti dai capi di Stato e di governo nel giugno del 1997.

Conformemente alle condizioni del concorso, l'artista autore dei disegni vincenti ha ceduto i relativi diritti d'autore alla Commissione.

Con la presente comunicazione la Commissione intende illustrare le misure adottate per rispettare i diritti d'autore e il regime di riproduzione contemplato.

1. TITOLARITÀ DEI DIRITTI D'AUTORE

I diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro appartengono alla Comunità europea, rappresentata dalla Commissione. La Commissione europea ha ceduto a ciascuno Stato membro che adotta l'euro i diritti d'autore limitatamente al proprio territorio nazionale. La Commissione cederà i diritti d'autore agli altri Stati membri, man mano che questi adotteranno l'euro.

2. REGIME DI RIPRODUZIONE

La Commissione e ciascuno Stato membro, limitatamente al proprio territorio nazionale, applicheranno il regime di riproduzione qui descritto.

La riproduzione integrale o parziale dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro è autorizzata, senza che si debba ricorrere ad alcuna procedura specifica, nei seguenti casi:

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998.

- fotografie, disegni, dipinti, film, immagini e riproduzioni piane (senza rilievo) in genere, a patto che siano fedelmente somiglianti e che il loro impiego non sia lesivo od offensivo dell'immagine dell'euro;
- riproduzione in rilievo su oggetti diversi dalle monete metalliche, dalle medaglie e gettoni o qualsiasi altro oggetto che possa essere scambiato per una moneta;
- riproduzione su gettoni fatti di materiale morbido o di plastica, a patto che la loro dimensione sia più grande o più piccola del cinquanta per cento rispetto alle monete reali.

È vietata la riproduzione su medaglie e gettoni metallici o su qualsiasi altro oggetto di metallo che possa essere scambiato per una moneta.

Qualsiasi altra riproduzione, integrale o parziale, dei disegni della faccia comune delle monete in euro deve essere esplicitamente autorizzata dalla Commissione europea, nel caso riguardi Stati membri che non partecipano all'euro, o dall'autorità designata dallo Stato membro cui sono stati ceduti i diritti d'autore, qualora riguardi gli Stati membri partecipanti all'euro (l'elenco delle autorità designate degli Stati membri partecipanti è riportato all'allegato I).

Le domande di autorizzazione presentate alla Commissione europea dovranno essere inviate alla direzione generale — Afari economici e finanziari.

3. RISPETTO DEI DIRITTI D'AUTORE

Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto sui rispettivi territori nazionali dei diritti d'autore, conformemente alla legislazione nazionale ed in ottemperanza alle disposizioni relative alla riproduzione sopra stabilite. La Commissione s'impegnerà per far rispettare i diritti d'autore negli Stati membri non partecipanti e nei paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale del paese in causa.

Qualora la Commissione o gli enti nazionali cui sono stati ceduti i diritti d'autore vengano a conoscenza di eventuali atti di riproduzione illecita sul territorio di loro competenza, interverranno immediatamente per far cessare la riproduzione o affinché le riproduzioni illecite siano ritirate dalla circolazione. La Commissione o gli Stati membri (qualora si tratti di uno Stato membro partecipante all'euro) possono decidere di intentare un procedimento, civile o penale, contro il responsabile o i responsabili della riproduzione illecita, conforme-

mente alle procedure previste dal diritto nazionale dello Stato in questione.

La Commissione intende fare rispettare i diritti d'autore di concerto con gli Stati membri. Gli Stati membri sono invitati, a tale scopo, ad informare la Commissione degli eventuali provvedimenti adottati per garantire il rispetto dei diritti d'autore e per l'applicazione delle disposizioni relative alla riproduzione.

4. RIESAME DELLE ATTUALI DISPOSIZIONI

Prima dell'introduzione delle monete metalliche in euro, il 1º gennaio 2002, la Commissione intende esaminare l'applicazione delle suddette disposizioni. Le attuali disposizioni potranno essere adeguate in futuro, alla luce dell'esperienza.

Allegato

Elenco delle autorità designate, di cui al paragrafo 2 della comunicazione

BELGIO:	Ministère des Finances — Administration de la Trésorerie (ministero delle finanze — Amministrazione della tesoreria)
GERMANIA:	Bundesministerium der Finanzen (ministero federale delle Finanze)
GRECIA:	Υπουργείο Οικονομικών — Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ministero degli Affari economici — Ragioneria generale dello Stato)
SPAGNA:	Dirección General del Tesoro y Política Financiera (direzione generale del Tesoro e della politica finanziaria)
FRANCIA:	Direction des Monnaies et médailles — Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de la République Française (direzione delle Monete e delle medaglie — ministero dell'Economia e dell'industria della Repubblica francese)
IRLANDA:	Minister for Finance of Ireland (ministero delle Finanze irlandese)
ITALIA:	ministero dell'Economia e delle finanze
LUSSEMBURGO:	Ministère des Finances — Service de la Trésorerie (ministero delle Finanze — Servizio della tesoreria)
PAESI BASSI:	Ministerie van Financiën — Directie Binnenlands Geldwezen (ministero delle Finanze, direzione degli Affari monetari e finanziari interni)
AUSTRIA:	Münze Österreich AG (La Zecca austriaca)
PORTOGALLO:	Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Poligrafico e Zecca portoghese)
FINLANDIA:	Valtiovarainministeriö (ministero delle Finanze)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2001/C 318/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)**Data di adozione della decisione:** 23.7.2001

— al di fuori delle regioni assistite:

Stato membro: Austria (Stiria Orientale)

piccole imprese: 15 %, medie imprese: 7,5 %

N. dell'aiuto: N 77/2000**Durata:** Fino al 31 dicembre 2006**Titolo:** Aiuto ambientale a Voest-Alpine Stahl Donawitz GmbH**Altre informazioni:** Attuazione del Piano-quadro dell'Azione**Obiettivo:** Aiuto ambientale (acciaio CECA)

di interesse comune (N 591/1997)

Fondamento giuridico: Umweltförderungsgesetz 1993, BGBl. 1993/185

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

Stanziamento: 2 648 925 EUR (36 450 000 ATS)http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Intensità o importo dell'aiuto:** 15 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 1.6.2001**Data di adozione della decisione:** 25.7.2001**Stato membro:** Germania (Renania-Westfalia)**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 438/A/2000**N. dell'aiuto:** N 448/2000**Obiettivo:** Aiuti all'investimento iniziale, all'occupazione legata all'investimento e alla formazione**Titolo:** Regime quadro: fondo di capitale d'investimento**Fondamento giuridico:** Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm Nordrhein-Westfalen**Obiettivo:** Agevolare l'accesso di talune PMI al capitale d'investimento**Stanziamento:****Fondamento giuridico:** Article 43 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

- 150 milioni di DEM (75 milioni di EUR) all'anno per le regioni assistite, finanziato in base al Piano-quadro dell'Azione di interesse comune;
- 23 milioni di DEM (11,8 milioni di EUR) all'anno (stanziamento complementare);
- finanziamento FESR

Stanziamento: Circa 23 milioni di EUR all'anno**Intensità o importo dell'aiuto:****Durata:** Fino al 31.12.2008

Massimale di cumulo:

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

— nelle regioni assistite:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

grande impresa che crea occupazione: 18 % lordo;

Data di adozione della decisione: 17.7.2001

PMI che crea occupazione: 28 % lordo e 12 % lordo per la salvaguardia dell'occupazione

Stato membro: Spagna (La Rioja)**N. dell'aiuto:** N 683/2000**Titolo:** Aiuto agli investimenti in PMI del settore industriale e dei servizi

Obiettivo: Investimenti in capitale fisso per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ammodernamento o l'ampliamento di uno stabilimento esistente o l'avvio di un'attività connessa con un mutamento fondamentale nei prodotti o nei processi produttivi di uno stabilimento esistente

Fondamento giuridico: Bases reguladoras de la concesión de ayudas a la inversión destinadas al sector industrial y de servicios

Stanziamento: 1 500 milioni di ESP (9,02 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino a: 15 % lordo per gli investimenti da parte di piccole imprese; 7,5 % lordo per investimenti da parte di medie imprese; 30 % lordo per investimenti nelle regioni assistite.

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

—

Data di adozione della decisione: 17.7.2001

Stato membro: Spagna (La Rioja)

N. dell'aiuto: N 686/2000

Titolo: Piano di promozione delle PMI — La Rioja

Obiettivo: Aiuto all'internazionalizzazione e alla promozione commerciale delle PMI

Fondamento giuridico: Bases reguladoras de la concesión de ayudas para instrumentar un plan de promoción para la pequeña y mediana empresa

Stanziamento: 200 milioni di ESP (1,2 milioni di EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 10 %-50 % a concorrenza di 200 000 EUR per beneficiario

Durata: 2000-2006

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

—

Data di adozione della decisione: 19.7.2001

Stato membro: Spagna (Estremadura)

N. dell'aiuto: N 723/2000

Titolo: Regime di aiuti regionali a favore della promozione di sistemi di controllo della qualità, del design, dell'innovazione e della competitività

Obiettivo: Sviluppo regionale, ricerca e sviluppo, PMI

Fondamento giuridico: Proyecto de Decreto para la promoción de la competitividad y la innovación en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Stanziamento: 2 981 milioni PTA (17,916 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

Aiuto agli investimenti:

55 % ESL (PMI), 40 % ESL grandi imprese e imprese le cui attività rientrano nell'allegato I CE, 30 % ESL per i sistemi di qualità.

Aiuti alla ricerca industriale e aiuti allo sviluppo:

— Progetti di ricerca industriale: 60 % ESL, progetti di sviluppo precompetitivo: 35 % ESL.

— Nel rispetto dei massimali del 75 % ESL nel caso dei progetti di ricerca industriale e del 50 % ESL nel caso dei progetti di sviluppo precompetitivo, tali intensità potranno essere aumentate di 10 punti percentuali nel caso delle PMI, di 10 punti nel caso della cooperazione transfrontaliera e di 15 punti nel caso dei progetti i cui obiettivi si iscrivono nel programma quadro comunitario

Aiuti alla consulenza e all'assistenza esclusivamente a favore delle PMI: 50 % ESL

Durata: 2000-2006 (durante il periodo a partire dall'1.1.2000 e fino all'approvazione da parte della Commissione, il regime sarà applicato nel rispetto delle regole comunitarie de minimis)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

—

Data di adozione della decisione: 17.7.2001

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 37/01

Titolo: Regime relativo all'incoraggiamento e al finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica

Obiettivo: Stimolare la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo

Fondamento giuridico:

Article 39 de la Constitution belge

Artikel 39 van de Belgische Grondwet

Stanziamento: Circa 43,4 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione della natura della ricerca svolta: dal 100 % al 25 % dei costi ammissibili

Durata: 2 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Durata: 2001-2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.7.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 115/01

Titolo: Regime di aiuti «Air-sources fixe»

Obiettivo: Lotta contro l'inquinamento atmosferico

Fondamento giuridico: Délibération du conseil d'administration de l'ADEME du 20 décembre 2000

Stanziamento: Circa 25 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 15-40 % secondo le misure

Durata: 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.7.2001

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

N. dell'aiuto: N 135/01

Titolo: Garanzie nei paesi in via di riforma

Obiettivo: Sostenere gli investimenti delle PMI nei paesi in via di riforma

Fondamento giuridico: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Stanziamento: 2 milioni di DEM (ca. 1 milione di EUR); volume della garanzia: 100 milioni di DEM (ca. 50 milioni di EUR) per l'intera durata (5 anni)

Intensità o importo dell'aiuto: Max. 2 %

Durata: Fino al 31.12.2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 20.7.2001

Stato membro: Spagna (Paese Basco)

N. dell'aiuto: N 127/01

Titolo: Regime di aiuti regionali alla ristrutturazione delle PMI

Obiettivo: Ristrutturazione di PMI in difficoltà

Fondamento giuridico: Decreto 300/2000, de 26 de diciembre, por el que se establecen ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis

Stanziamento: 4 500 milioni di ESP (27 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Importo massimo di 1,682 milioni di EUR di sovvenzioni rimborsabili

Data di adozione della decisione: 6.6.2001

Stato membro: Spagna (Andalusia)

N. dell'aiuto: N 187/01

Titolo: Regime di aiuti regionali alla ricerca e allo sviluppo

Obiettivo: Promuovere la ricerca fondamentale e industriale e lo sviluppo precompetitivo nella regione

Fondamento giuridico: Proyecto de Decreto por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo que se conceden por la administración de la Junta de Andalucía

Stanziamento: 35 365 milioni di ESP (212,54 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

- Studi di fattibilità: dei progetti di ricerca industriale: 75 % ESL; dei progetti di sviluppo precompetitivo: 50 % ESL.
- Progetti di ricerca fondamentale: 100 % ESL.
- Progetti di ricerca industriale: 60 % ESL; progetti di sviluppo precompetitivo: 35 % ESL.
- Entro i massimali del 75 % ESL per i progetti di ricerca industriale e del 50 % ESL per i progetti di sviluppo precompetitivo. Tali intensità potranno essere aumentate di 10 punti percentuali per le PMI, di 15 punti percentuali per i progetti i cui obiettivi rientrano nel programma quadro comunitario (25 punti percentuali per la cooperazione transfrontaliera). Inoltre, in altri casi non rientranti in un programma quadro, tali intensità potranno essere maggiorate di 10 punti percentuali

Durata: 2000-2006**Altre informazioni:** Questo regime sostituisce i regimi N 398/97, N 442/99 e N 606/99.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 27.7.2001**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 220/01**Titolo:** Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di Corus Technology BV, acciaio CECA**Obiettivo:** Incentivare le attività di ricerca e sviluppo (acciaio CECA)**Fondamento giuridico:** Besluit subsidies Bedrijfsgerichte Technologische Samenwerkingsprojekten**Stanziamento:** EUR 467 193,51**Intensità o importo dell'aiuto:** 37,5 %**Durata:** 4 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 6.9.2001**Stato membro:** Austra (Austria inferiore)**N. dell'aiuto:** N 235/99**Titolo:** Orientamenti per le iniziative di aiuto del Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft**Obiettivo:**

- a) ovviare alle imperfezioni di mercato che incidono sulle PMI (settore PMI) e
- b) contribuire allo sviluppo di regioni svantaggiate [(PMI), eccetto in casi eccezionali giustificati e per investimenti materiali]

Fondamento giuridico: Richtlinien für die Förderungsaktion der Niederösterreichischen Grenzlandförderungsgesellschaft in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28. November 1997**Intensità o importo dell'aiuto:**

Ad a):

- 7,5 % e 15 % degli investimenti materiali
- 50 % per le misure conformi al punto 4.2.3. degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213 del 23.7.1996)
- 60 % per tali misure qualora l'impresa sia situata in una zone assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

a b):

- 20 % equivalente sovvenzione netto

Durata:

ad a) illimitato

a b) l'aiuto regionale può essere concesso unicamente fino al 31 dicembre 2006

Altre informazioni: Invio di una relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2547 — Bayer/Aventis Crop Science)**

(2001/C 318/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 ottobre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Bayer AG («Bayer») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Aventis Crop Science Holding SA («ACS») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bayer: settori farmaceutico, fitosanitario e veterinario, sementi, prodotti chimici e polimeri,
- ACS: settore fitosanitario, scienze ambientali, sementi e bioscienze.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2547 — Bayer/Aventis Crop Science, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2524 — Hydro/SQM/Rotem/JV)**

(2001/C 318/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 31 ottobre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Norsk Hydro ASA («Hydro», Norvegia) e NutriSI NV («NutriSI» Belgio), impresa comune tra Sociedad Quimica y Minera de Chile SA («SQM», Cile) e Rotem Amfert Negev Ltd («Rotem», Israele), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («Newco»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hydro: fertilizzanti minerali, petrolio, energia e metalli leggeri,
- NutriSI: fertilizzanti speciali,
- SQM: fertilizzanti minerali, prodotti chimici industriali, iodio e litio,
- Rotem: appartenente al gruppo Israel Chemicals («ICL») attivo nel campo dei fertilizzanti minerali e prodotti chimici,
- NewCo: produzione e distribuzione di fertilizzanti speciali, in particolare fertilizzanti solubili NPK e fertilizzanti liquidi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2524 — Hydro/SQM/Rotem/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

**Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
C 318 E**

(2001/C 318/07)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
